



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° ottobre 2008
(OR. fr)**

13667/08

**Fascicolo interistituzionale:
2002/0072 (COD)**

**SOC 555
CODEC 1251**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 settembre 2008
Destinatario:	Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante
Oggetto:	Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo capoverso, del trattato CE concernente la Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro temporaneo tramite agenzia - Accordo politico su una posizione comune (VMQ)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2008) 569 definitivo.

All.: COM(2008) 569 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.9.2008
COM(2008) 569 definitivo

2002/0072 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo capoverso, del trattato CE

concernente la

**Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al lavoro temporaneo tramite agenzia**

- Accordo politico su una posizione comune (VMQ)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, secondo capoverso, del trattato CE

concernente la

**Posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa al lavoro temporaneo tramite agenzia**

- Accordo politico su una posizione comune (VMQ)

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta ¹ al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2002)149 def. – 2002/0072 COD):	21 marzo 2002
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo ² :	19 settembre 2002
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura ³ :	21 novembre 2002
Data di trasmissione della proposta modificata ⁴ :	28 novembre 2002.
Data di adozione della posizione comune ⁵ :	15 settembre 2008

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di direttiva relativa al lavoro temporaneo intende garantire l'applicazione del principio dell'uguaglianza di trattamento ai lavoratori temporanei e riconoscere le agenzie di lavoro temporaneo come datori di lavoro. Essa completa in tal modo la legislazione degli Stati membri, in applicazione dell'articolo 137 del trattato, stabilendo un quadro comunitario comune e flessibile per il lavoro temporaneo al fine di contribuire in modo efficace alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.

¹ GU C 203E del 27.8.2002, pagg. 1-5, titolo come nella versione iniziale.

² GU C 61 del 14.3.2003, pag. 124.

³ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 368.

⁴ BOLLETTINO/2002/11/ 1.3.20

⁵ GU ...xxx

3. COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Brevi osservazioni generali sulla posizione comune

Anche se la posizione comune non riflette tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento e incorporati nella proposta modificata della Commissione, è stata tuttavia accettata la maggior parte degli emendamenti del Parlamento, integralmente, in parte o nella sostanza. Il risultato dell'accordo politico sulla posizione comune indica inoltre che sono stati compiuti progressi sotto molti punti di vista, ad esempio per quanto riguarda l'applicazione diretta del principio dell'uguaglianza di trattamento ai lavoratori temporanei sin dal primo giorno di attribuzione di un incarico, senza eccezione per gli incarichi di breve durata (il cosiddetto "periodo di grazia"), il chiarimento delle definizioni e la consultazione o la partecipazione delle parti sociali come condizione per le varie deroghe che consentono di derogare in qualche modo al principio dell'uguaglianza di trattamento).

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo ripresi integralmente, in parte o nella sostanza dalla posizione comune del Consiglio e dalla proposta modificata della Commissione

La numerazione dei considerando e degli articoli si riferisce alla posizione comune del Consiglio:

3.2.1. *Titolo: emendamento n. 1 (cambio del titolo della direttiva⁶).*

3.2.2. *Considerando*

Considerando 5: emendamento n. 6 (indicazione dei collegamenti tra la proposta e la direttiva 1999/70, del 28 giugno 1999, sul lavoro a tempo determinato – ex considerando 7).

Considerando 9: emendamento n. 4 (riformulazione e aggiornamento dell'ex considerando 4).

Considerando 14: emendamento n. 15 (annuncio del contenuto dell'articolo 5, paragrafo 1– ex considerando 15).

Considerando 20: emendamento n. 36 (aggiunta di una disposizione in base alla quale i lavoratori temporanei non possono sostituire lavoratori in sciopero nell'impresa utilizzatrice).

3.2.3. *Articoli*

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1: emendamento n. 23 (riformulazione del campo d'applicazione per mettere meglio in evidenza il carattere triangolare del lavoro temporaneo tramite agenzia).

Articolo 1, paragrafo 2: accettazione di un elemento dell'emendamento n. 24 (conferma che sia le imprese utilizzatrici che le imprese di lavoro temporaneo sono coperte dalla direttiva).

Articolo 2

⁶ Si veda la nota 1. Il titolo originario era: "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei".

Articolo 2: emendamento n. 26 (rafforzamento degli obiettivi equilibrati della direttiva).

Articolo 3

Articolo 3: emendamento n. 28 (soppressione della definizione del lavoratore comparabile dalle definizioni che figurano nell'articolo 3).

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b): emendamento n. 30 (aggiunta della definizione di impresa di lavoro temporaneo).

Articolo 3, paragrafo 1, lettera (d): emendamento n. 31 (aggiunta della definizione di impresa utilizzatrice).

Articolo 3, paragrafo 2: emendamento n. 85 (precisa che la definizione della retribuzione spetta agli Stati membri) ed emendamento n. 33 (indicazione dei lavoratori che non possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva).

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1: emendamento n. 34 (estensione dell'obbligo per gli Stati membri di riesaminare le restrizioni o i divieti riguardanti solo alcune categorie di lavoratori o alcuni settori a tutti i divieti o restrizioni; ampliamento della portata delle giustificazioni per i divieti/le restrizioni).

Articolo 4, paragrafo 4: emendamento n. 35 (precisa che i requisiti nazionali concernenti la registrazione e il controllo delle imprese di lavoro temporaneo non costituiscono divieti o restrizioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1).

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 1, primo capoverso: emendamento n. 87 (accettazione della parte che riformula il principio di non discriminazione).

Articolo 5, paragrafo 2: emendamento n. 86 (limitazione della deroga concernente la retribuzione e obbligo di consultazione delle parti sociali).

Articolo 5, paragrafo 3: emendamento n. 92 (accettazione della parte relativa alla previa consultazione delle parti sociali e che consente loro di mantenere gli accordi collettivi esistenti).

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1: emendamento n. 46 (precisa il modo in cui le informazioni sui posti vacanti possono essere rese pubbliche).

Articolo 6, paragrafo 2: emendamento n. 47 (riguarda le disposizioni in virtù delle quali le agenzie di lavoro temporaneo possono essere ricompensate per i servizi resi alle imprese utilizzatrici).

Articolo 6, paragrafo 3: emendamento n. 48 (precisa la portata del divieto relativo alla fatturazione di onorari ai lavoratori).

Articolo 6, paragrafo 4: emendamento n. 49 (precisa a quali strutture e a quali strutture ricreative e collettive dell'impresa utilizzatrici possono avere accesso i lavoratori temporanei).

Articolo 7

Articolo 7, paragrafi 1 e 2: emendamento n. 51 (presa in considerazione del fatto che la rappresentanza dei lavoratori può essere determinata da accordi collettivi).

3.3. Emendamenti accettati dalla Commissione, ma che non sono stati adottati nella posizione comune

Emendamento n. 22: un quadro comune di riferimento si giustifica in quanto strumento per agevolare l'integrazione dei mercati europei del lavoro e la mobilità transnazionale dei lavoratori (parte dell'ex considerando 22).

Emendamento n. 44: precisa che la definizione e le modalità di attuazione dell'articolo 5 mediante accordo negoziato tra le parti sociali dovrebbe effettuarsi conformemente alle prassi nazionali (ex articolo 5, paragrafo 5).

Emendamento n. 71: limitazione della deroga relativa alle retribuzioni in caso di contratto di breve durata (ex articolo 5, paragrafo 4).

Emendamento n. 52 (lascia la scelta ai lavoratori di agire direttamente o mediante i loro rappresentanti nei casi in cui le disposizioni della direttiva non siano rispettate – articolo 10, paragrafo 2).

3.4. Emendamenti che non sono stati accettati dalla Commissione e che non sono stati adottati nella posizione comune

La posizione comune non tiene conto degli emendamenti 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 25, 39, 45, 54, 84, 94 che la Commissione ha respinto per il fatto che non costituivano miglioramenti alla direttiva. La posizione comune non tiene conto neppure degli emendamenti 10, 11, 12 (prima parte), 21, 53, 88, 91, 93, 95, che la Commissione ha ritenuto inaccettabili, sia da un punto di vista strettamente giuridico, sia perché nuocevano all'equilibrio generale della direttiva.

3.5. Emendamenti introdotti dal Consiglio nel corso delle discussioni

Considerando 8 e 9: questi considerando riformulati sostituiscono gli ex considerando 3 e 4 che si riferivano, da un lato, alle evoluzioni nel contesto del lancio della strategia di Lisbona nel 2000 e, d'altro lato, alla comunicazione della Commissione sull'agenda sociale 2000 nonché alle conclusioni del Consiglio europeo su questo tema e contengono riferimenti più attuali che tengono conto degli sviluppi nel 2005 e nel 2007.

Considerando 10: è stato esteso alla luce del dibattito nell'ambito del Parlamento europeo sulle differenze di status e condizioni di lavoro dei lavoratori temporanei nell'Unione europea.

Considerando 11: leggera riformulazione a fini di coerenza.

Considerando 12, 16 e 17: rafforzamento del carattere del quadro protettivo fornito ai lavoratori temporanei e, in parallelo, rispetto della diversità dei mercati del lavoro e dei rapporti tra le parti sociali posta in evidenza nel corso del dibattito al Parlamento europeo (e riflessa almeno in parte nel contenuto degli emendamenti 18, 53, 54 e 71) annunciando la portata delle deroghe a titolo dell'articolo 5, paragrafi 3 e 4, rispettivamente mediante accordo collettivo o – in alcuni casi specifici – mediante accordo tra le parti sociali a livello nazionale.

Considerando 15: aggiunta a questo considerando per tener conto del dibattito nel Parlamento europeo⁷ (riflesso nell'emendamento 12) sulla necessità di riconoscere i contratti a durata indeterminata come una sorta di riferimento nel mercato del lavoro.

Considerando 18: allinea il testo di questo considerando, che rifletteva l'emendamento n. 20 del Parlamento europeo concernente i motivi che possono giustificare le restrizioni o i divieti, sulla riformulazione dell'articolo 4 proposta dal Consiglio.

Considerando 19: segue l'impostazione del considerando 14 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Considerando 21: sostituisce il vecchio considerando 21, rafforza le garanzie concernenti i diritti dei lavoratori temporanei e annuncia la nuova disposizione relativa alle sanzioni inserita nell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 2: pone in evidenza gli obiettivi equilibrati della direttiva in un solo paragrafo riformulato, che riflette i principali elementi dell'emendamento 26 del Parlamento europeo, nonché l'orientamento dell'emendamento 54.

Articolo 3, paragrafo 1, lettere c) ed e): ridefinizione dei termini "lavoratore temporaneo" e "incarico", allineando le definizioni che figurano nella proposta modificata sulla formulazione specifica degli emendamenti 27 e 29.

Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) e articolo 5, paragrafo 1: seguono l'approccio della proposta modificata della Commissione e l'emendamento 32 (che ridefinisce le condizioni essenziali di lavoro e di occupazione) qualificando il riferimento alle "disposizioni generali" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), come quelle vigenti nell'impresa utilizzatrice e introducendo una formulazione concordante con le definizioni modificate.

Articolo 4, paragrafo 2: segue la proposta modificata e l'emendamento 34, tranne per il fatto che non fa più riferimento all'obbligo per gli Stati membri di eliminare le restrizioni o i divieti quando non sono più giustificati, dal momento che il Consiglio non ritiene necessario ripetere l'effetto di divieto enunciato all'articolo 4, paragrafo 1, né opportuno precisare il risultato finale del riesame.

Articolo 4, paragrafo 3: segue l'emendamento 34 (che consente alle parti sociali di procedere a un riesame delle restrizioni o dei divieti previsti dagli accordi collettivi).

Articolo 5, paragrafo 4: segue gli emendamenti 19 e 42 (soppressione della deroga per i contratti aventi una durata non superiore a sei settimane – considerando che il principio dell'uguaglianza di trattamento per i lavoratori temporanei deve essere effettivo sin dal primo giorno del loro incarico, senza il periodo generale di latenza applicabile ai contratti di breve durata).

Articolo 5, paragrafi 3 e 4: riprende nella sostanza gli emendamenti 44 e 71 (accettazione del principio che le divergenze tra le prassi nazionali degli Stati membri possono essere conciliate mediante l'autorizzazione di accordi tra le parti sociali conclusi conformemente alle prassi nazionali).

⁷

Si veda anche il punto 9 della risoluzione del Parlamento europeo del 17 luglio 2007 sulla modernizzazione del diritto del lavoro necessaria per raccogliere le sfide del XXI° secolo.

Articolo 5, paragrafo 5: presa in considerazione di alcuni elementi degli emendamenti 40, 71 e 86 (accettazione di elementi relativi alla prevenzione dei ricorsi abusivi a questo articolo, in particolare per quanto riguarda gli incarichi successivi).

Articolo 6, paragrafi 3 e 4: segue la proposta modificata e gli emendamenti 48 e 49, mediante una certa riformulazione a fini di precisione e di coerenza con gli altri emendamenti.

Articolo 7: prevede che gli Stati membri che si avvalgono della possibilità prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, relativa al calcolo della soglia per la costituzione di istanze rappresentative dei lavoratori nell'impresa utilizzatrice, non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, concernente il calcolo della soglia per la costituzione di tali istanze nell'ambito di un'impresa di lavoro temporanea.

Articolo 8: inserisce un riferimento specifico alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea.

Articolo 10: inserisce un nuovo paragrafo 1 concernente le misure che gli Stati membri dovrebbero adottare per garantire che le imprese di lavoro temporaneo e le imprese utilizzatrici rispettino gli obblighi posti dalla direttiva.

Articolo 11: il Consiglio ritiene che gli Stati membri avranno bisogno di tre anni per attuare la direttiva, mentre l'emendamento 53 del Parlamento europeo e la proposta modificata della Commissione avevano fissato un termine di attuazione di due anni.

4. CONCLUSIONE

Nell'insieme, è opportuno sottolineare che la posizione comune rafforza notevolmente il testo della proposta iniziale e risponde all'auspicio del Parlamento europeo di fare in modo che il principio dell'uguaglianza di trattamento tra i lavoratori temporanei reclutati tramite agenzia e i lavoratori assunti direttamente dalle imprese utilizzatrici, per quanto riguarda le condizioni essenziali di lavoro e di occupazione, sia effettivo sin dal primo giorno del loro incarico. I divieti o le restrizioni relativi al ricorso al lavoro temporaneo potranno essere mantenuti dopo l'attuazione della direttiva solo nella misura in cui siano giustificati da motivi di interesse generale. In questa fase, qualunque divieto o restrizione mantenuti dovranno essere oggetto di un riesame e di una relazione alla Commissione. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le pratiche nazionali divergenti per quanto riguarda le condizioni del mercato del lavoro e i rapporti tra le parti sociali negli Stati membri possono essere conciliate ricorrendo alla possibilità di derogare al principio dell'uguaglianza di trattamento mediante accordi collettivi o, in casi particolari, mediante accordi tra le parti sociali a livello nazionale.